



# Comunità Montana *delle Alpi del Mare*

*Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte,  
Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante*

**Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 Robilante (Cuneo)**

**REGOLAMENTO**  
**RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI**  
**INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E**  
**CONSULENZA A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL**  
**D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E PER GLI ENTI LOCALI A**  
**NORMA DELL'ART. 110, COMMA 6, DEL D.LGS. 18 AGOSTO**  
**2000, N. 267**

## SOMMARIO

- Art. 1 - **Finalità ed ambito di applicazione**
- Art. 2 - **Individuazione del fabbisogno**
- Art. 3 - **Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali**
- Art. 4 - **Individuazione delle professionalità**
- Art. 5 - **Procedura comparativa**
- Art. 6 - **Esclusioni**
- Art. 7 - **Durata del contratto e determinazione del compenso**
- Art. 8 - **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**
- Art. 9 - **Pubblicità ed efficacia**
- Art. 10 - **Limite di spesa**

## Art. 1

### **Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, di studio, ricerca o consulenza, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Il presente Regolamento, secondo le indicazioni delle sezioni unite della Corte dei Conti contenute nella delibera del 14 marzo 2008, non si applica agli appalti di lavori beni e servizi disciplinati dal decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i e dal regolamento della Comunità Montana dei contratti in economia e agli incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale.

## Art. 2

### **Individuazione del fabbisogno**

1. Il Dirigente verifica la sua congruenza dell'incarico di studio, con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'articolo 91 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo Dirigente verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpellati interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un

compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. Il Dirigente competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.
5. Il responsabile del servizio finanziario, in occasione dell'apposizione del visto di copertura finanziaria e regolarità contabile, controlla anche che non siano superati i limiti di spesa vigenti, e in tal caso nega il visto.

### **Art. 3**

#### **Disposizione specifica da inserire nei regolamenti degli Enti locali**

1. Il Dirigente, effettuate le verifiche di cui all'articolo precedente, deve comunque accertarsi della rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

### **Art. 4**

#### **(Individuazione delle professionalità)**

1. Il Dirigente competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei "curricula" e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato Condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Si può prescindere dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi di studio, ricerca collaborazione e consulenze a figure professionali iscritte in appositi albi, registri o simili, per la cui iscrizione sono richiesti requisiti particolari e titoli di studio specifici (geometri, consulenti del lavoro, giornalisti etc..)

## **Art. 5 Procedura comparativa**

1. Il Dirigente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valutati e seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. Gli incarichi ad avvocati esterni per patrocinio ed assistenza giudiziaria sono affidati dal dirigente "intuitu personae" in relazione alla specificità e complessità della materia, previa attestazione sulla reale e documentata impossibilità da parte dell'avvocatura interna a svolgere il medesimo patrocinio ed assistenza. Gli incarichi ad avvocati esterni per consulenza legale dovranno rispettare criteri, modalità e limiti di cui al presente regolamento.

## **Art. 6**

### **Esclusioni**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Inoltre possono essere conferiti incarichi professionali esterni senza l'esperimento di procedure di selezione per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera intellettuale o artistica, o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.
4. Per gli affidamenti di incarichi relativi a servizi di architettura e ingegneria dovranno essere osservate le modalità e i criteri previsti dall'articolo 91 del d.lgs. n. 163/2006 del 12/04/2006 e dal ministero delle infrastrutture con circ. 16/11/2007 n. 2473 (G.U. 271 del 21/11/2007), nonché dal vigente regolamento dei contratti in economia.

## **Art. 7**

### **Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. Il Dirigente competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi

dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 8**

#### **Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 9**

#### **Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione, con pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente ed eventualmente, a scelta del Dirigente, attraverso altri mezzi di comunicazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata nel comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18 della legge n. 244 del 2007<sup>i</sup>.

#### **Art. 10**

#### **Limite di spesa**

1. Per il conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenze, annualmente non

può essere superato il 5% delle spese di personale per oneri diretti previste nel bilancio annuale.

2. Sono esclusi dal limite di spesa di cui al precedente comma gli incarichi per la difesa e il patrocinio giudiziale, gli appalti di lavori, servizi e forniture, gli incarichi di progettazione e i servizi attinenti l'architettura e comunque tutti gli incarichi esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
-